

Bilanci 2014

Nuovi tributi e equilibri di bilancio

Viareggio, 21 gennaio 2014

Indice

Nuovo assetto dei tributi comunali

- L'imposta "unica" IUC
- La nuova IMU
- La TARI

La TASI

- Struttura del tributo
- Ruolo della TASI nella formazione delle risorse
- Aliquote «standard» e manovrabilità

Bilancio 2014

- Un altro nuovo inizio
- Meno tagli, più confusione
- IMU-TASI-FSC, quale «standard»
- Le risorse standard, una bozza di calcolo

Appunti

- Contabilizzazione IMU-FSC 2013
- Restituzione 2° rata IMU 2013
- Riscossione

Nuovo assetto dei tributi comunali

L'imposta «unica» IUC 1 / 4

La **IUC** riunisce sotto un unico nome tre componenti distinte

- una **imposta di natura patrimoniale** – l'IMU – dovuta dal possessore di immobili (con esclusione delle abitazioni principali), la cui disciplina è comunque autonoma ed esplicitamente «fatta salva» (co. 703);
- una **componente riferita ai servizi** che a sua volta si articola in:
 - **TASI** – relativa ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, vigilanza urbana, manutenzione delle strade e del verde ecc.) a base patrimoniale, ma a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, senza esclusioni;
 - **TARI** – relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'imposta «unica» IUC 2 / 4

- Il termine per la regolamentazione e la **determinazione delle tariffe/aliquote** IUC è quello stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione (co. 682);
- Il Comune determina il **numero e le scadenze di pagamento, in modo anche differenziato per la Tasi e per la Tari**, consentendo “di norma” almeno due rate a scadenza semestrale (co. 688).
- **Versamento TASI e TARI**, (co.688): come per la Tares, deve essere utilizzato l’F24 o il bollettino postale compatibile con l’F24. È mantenuta la possibilità di ricorrere alle “*altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali*”.

L'imposta «unica» IUC 3 / 4

Irrealistica unitarietà nella gestione del tributo «unico»

- **obbligatorietà di invio modelli precompilati** con riferimento sia alla TARI che alla TASI (co.689), **inapplicabile alla componente TASI**, mentre per la TARI, tale prassi è già praticata dalla grande maggioranza dei Comuni.

L'obbligo di invio dei modelli dovrebbe essere reso facoltativo per i Comuni, mentre le aliquote potrebbero essere adeguatamente pubblicizzate attraverso dispositivi di obbligatoria pubblicazione su siti istituzionali nazionali.

Potrebbero essere invece coordinate le scadenze di pagamento, ad esempio indicando due date comunque obbligatorie (16 giugno e 16 dicembre ?) per la TASI in «autotassazione» (a meno di invio di moduli precompilati, con indicazione di diverso termine)

- **Termine temporale unico per la dichiarazione IUC**, fissato, come per l'IMU, al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio occupazione o possesso dei locali o aree imponibili (co. 684-685).

L'imposta «unica» IUC 4 / 4

- **Riscossione e gestione (commi 690-691)**

- la IUC (quindi le tre componenti) è applicata e riscossa dal Comune
- nel caso di TARI corrispettiva il soggetto attivo sembra identificato obbligatoriamente nel gestore del servizio rifiuti (co. 690)
- la riscossione e l'accertamento della **TARI** possono essere affidati, in deroga all'art. 52, d.lgs. 446/1997, al soggetto affidatario del servizio rifiuti nell'anno 2013
 - senza limiti temporali (come era per Tares) e senza riferimento alla funzione (se il soggetto gestore cambia...)
 - non prevista facilitazione per i casi di affidamento della gestione a riscossori iscritti all'Albo ex art. 53, già incaricati per Tarsu-Tia-Tares
- la gestione esternalizzata della **TASI** può essere affidata, sempre in deroga all'art. 52, al soggetto affidatario della gestione IMU nel 2013
 - anche in questo caso mancano limiti temporali (si deve interpretare «fino alla scadenza del contratto»)

La nuova IMU della legge di stabilità 1 / 2

- **L'IMU viene resa stabile** e non più «sperimentale» (commi 707-718) e vengono consolidate alcune modifiche contenute nei decreti 102 e 133 del 2013:
 - *L'abitazione principale non è più oggetto di imposizione IMU, ad esclusione delle A/1, A/8 e A/9; l'esclusione si applica anche all'abitazione non locata di anziani residenti in casa di riposo o cura e di residenti all'estero;*
 - *Ampliamento della possibilità di assimilazione anche all'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado.*

La nuova IMU nella legge di stabilità 2 / 2

- L'IMU inoltre, **non si applica** a:
 - *unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci come propria dimora;*
 - *alle abitazioni destinate ad "alloggi sociali" ;*
 - *alla casa coniugale assegnata al coniuge/ex coniuge a seguito di separazione o divorzio;*
 - *a un'unica abitazione del personale delle Forze armate, di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;*
 - *fabbricati-merce;*
 - *fabbricati rurali ad uso strumentale.*
- **Moltiplicatore ridotto da 110 a 75 (-31,8%) per i terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltore professionale iscritto alla previdenza agricola.**

La TARI 1 / 3

- **Ampia coincidenza con la disciplina della Tares, conferma dell'obbligo di copertura dei costi**
- **I criteri di determinazione della tariffa** sono quelli del metodo normalizzato ex DPR 158/1999 (co.651)
ma,
- **in alternativa**, la tariffa può essere determinata secondo criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ed ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria o sottocategoria omogenea, di fatto ritornando al dispositivo Tarsu, ed in particolare all'art. 65 del D.lgs 507/1993 (co. 652).

L'alternativa proposta rischia di risultare inapplicabile, in quanto comporta la necessità per il Comune di dimostrarne la razionalità in relazione alla situazione locale della produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie, dei costi e della gestione del servizio.

L'unica strada praticabile per una maggior flessibilità nella graduazione delle tariffe è quella di stabilire criteri transitori predeterminati dalla legge, ad esempio allargando il campo di variazione dei coefficienti tariffari indicati nell'allegato al DPR 158, nelle more di una generale revisione dello stesso regolamento tecnico statale che risale a studi risalenti ormai ad un ventennio fa.

La TARI 2 / 3

- La nuova formulazione delle **agevolazioni per autosmaltimento di rifiuti assimilati** (co. 649), rimanda all'autonomia regolamentare del Comune. La norma è in contrasto con il comma 661 che obbliga a ridurre il prelievo «*in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero*» e **necessita di calcolare il rapporto tra rifiuti assimilati avviati al recupero e totale dei rifiuti per i quali il soggetto è obbligato al pagamento**, configurando un sistema di difficile gestione ed esposto a rischi di diffuso contenzioso.
- Il Comune **può prevedere ulteriori agevolazioni ed esenzioni**, oltre a quelle anche facoltative indicate nella norma, la cui copertura può essere disposta attraverso risorse reperite all'interno del bilancio comunale, nei limiti del **7 per cento del costo complessivo del servizio rifiuti** (co. 660).

La analoga formulazione contenuta nel dl 102/2013 (co.4-bis art.5) era più chiara circa la libertà di scelta tra i due metodi di copertura: attraverso risorse del bilancio o attribuendo il maggior costo all'intera platea dei contribuenti.
- **Dal 2016** la determinazione dei costi deve avvenire anche sulla base dei **fabbisogni standard** (co. 653).

La TARI 3 / 3

- **Previsione di sistemi uniformi di misurazione** della produzione di rifiuti finalizzati all'introduzione generalizzata di un *«effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi»*, oggetto di un **regolamento statale** da emanarsi entro sei mesi (co. 667)
- Confermata la **facoltà di applicare una tariffa avente natura corrispettiva** nei Comuni che *«hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico»* (co. 668)

La TASI

TASI - Caratteristiche essenziali 1 / 2

- Tributo a base patrimoniale (co. 675, base imponibile uguale a quella dell'IMU)
- ...ma riferito alla fruizione dei servizi comunali indivisibili (comma 639)
- Platea mista possessori-detentori (inquilini), commi 669, 671, 673 e 681
 - co.681, obbligo di gravare sugli occupanti non detentori di diritti reali **nella misura compresa tra il 10 e il 30%** dell'imposta dovuta totale
- Ampie facoltà di regolamentazione comunale (co. 702, come per l'IMU, richiamo espresso e generale all'art. 52, d.lgs.446/97)

TASI - Caratteristiche essenziali 2 / 2

- Base imponibile “quasi uguale” all’IMU (commi 669-670), ripresa dalla disciplina TARI
- Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di:
 - ✓ fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU
 - ✓ **aree scoperte**
 - ✓ aree edificabili
- Comprende l’abitazione principale
- Comprende i fabbricati rurali strumentali (aliquota max 2‰)
- Indica le “aree scoperte” invece dei “terreni”, non fornendo così una definizione tecnico-giuridica coerente con l’IMU
- Esclude (come in TARI) le aree scoperte pertinenziali/condominiali

Si deve ritenere che siano soggetti tutti i terreni (dai possessori e dai detentori/affittuari), “agricoli” e non, dotati di autonoma capacità di produrre reddito secondo la disciplina catastale, ad eccezione delle pertinenze.

Le esclusioni IMU non si applicano alla TASI

TASI e bilancio – equivalenza IMU abolita 1 / 2

La Tasi (in estrema sintesi), sostituisce l'IMU abolita, l'IMU sulle ABP e sulle assimilazioni (facoltative e obbligatorie)

- al livello standard deve quindi fornire lo stesso gettito
- inoltre, dovrebbe anche fornire lo stesso margine di aumento/diminuzione:

gettito std IMU abolita	=	gettito std TASI
maggior gettito IMU abolita ad aliquota massima	=	maggior gettito TASI ad aliquota massima

TASI e bilancio – equivalenza IMU abolita 2 / 2

- IMU ABOLITA = 3800 mln.
(livello std ABP, compresa detrazione figli non più finanziata)
- **TASI std con aliquota 1‰** = 1700 mln. (ABP) + 2.100 mln. (AIM)

ma

- l'IMU al 4‰ aveva le detrazioni ABP, la TASI all'1‰ no *si rischia di chiamare al pagamento anche al livello base milioni di possessori di abitazioni principali di basso valore (fino a 300€ di rendita), finora sempre escluse*

e allora

- ai Comuni vengono per ora assegnati *(soltanto)* 500 mln. di euro vincolati all'introduzione di agevolazioni ABP (co. 731)

TASI e bilancio – aliquote 1 / 3

Come si manovrano le aliquote?

(ma non siamo ancora arrivati alla versione definitiva)

- La determinazione dell'aliquota MAX **nella versione iniziale** del ddl Stabilità

aliquota TASI AIM + aliquota IMU AIM	≤	Aliquota massima IMU AIM +1 (= 11,6 ‰)
aliquota TASI ABP + aliquota IMU ABP	≤	Aliquota massima IMU ABP +1 (= 7 ‰)

Ma, per il 2014, l'aliquota TASI massima sull'ABP è il 2,5‰

sistema chiaro, anche se con qualche grave difetto

TASI e bilancio – aliquote 2 / 3

Nella versione definitiva (co. 677) le cose cambiano

- il limite dell'aliquota a regime è il **massimo dell'aliquota IMU omologa**

aliquota TASI AIM + aliquota IMU AIM	≤	Aliquota massima IMU AIM +1 (= 10,6 ‰)
aliquota TASI ABP + aliquota IMU ABP	≤	Aliquota massima IMU ABP +1 (= 6 ‰)

- chi sta già al massimo con l'IMU AIM non può ottenere il gettito standard TASI
- per il 2014, l'aliquota TASI massima ABP resta il 2,5‰

Questi limiti impediscono a molti comuni di recuperare il gettito IMU abolito

TASI e bilancio – aliquote 2 / 3

- In particolare:
 - 1.600 Comuni (29 mln. di ab., 71 capoluoghi), con aliquota IMU AIM > 9,6 non possono acquisire in tutto o in parte il gettito standard TASI AIM
 - di questi, quasi 500 Comuni (15,4 mln. di ab., un terzo dei capoluoghi, tutte le grandi città), con aliquote IMU 2013 più elevate (AIM > 10,1; ABP >4,5) non possono ricostituire con la TASI il gettito IMU ABP abolito

TASI e bilancio – detrazioni 1 / 2

- La detrazione TASI ABP equivalente a quella dell'IMU vale 50 euro per un punto di aliquota TASI:

200 € (IMU al 4‰) equivalgono a 50 € (TASI all'1‰)
per un valore complessivo nazionale di circa 850 mln. di euro

- Ma, diversamente dall'IMU, la disciplina TASI non prevede una misura standard per la detrazione.
- La soluzione che il Governo ha annunciato per integrare i 500 mln. di incentivazione all'adozione di detrazioni TASI sembra consistere in un **aumento facoltativo dell'aliquota finalizzato alle detrazioni (si dice +0,8‰)**.

La norma non è stata ancora resa nota, ma non si tratta di gettito aggiuntivo, bensì di una diversa ripartizione del carico fiscale tra i contribuenti

TASI e bilancio – detrazioni 2 / 2

- Come ripartire il contributo dei 500 mln. ?
 - Si potrebbero determinare criteri di fabbisogno basati sulla dimensione delle rendite, considerando la frequenza di rendite abitative di valore più basso in ciascun Comune
 - In assenza di informazioni, si può ipotizzare una ripartizione proporzionale al gettito IMU ABP standard:

$$\begin{aligned} & \textbf{Contributo spettante} \\ & = \\ & \text{Totale contributo (500 mln.)} \\ & \quad \textit{per} \\ & \text{gettito standard ABP comunale} \\ & \quad \textit{diviso} \\ & \text{totale gettito std RSO + Sicilia e Sardegna (3.383 mln. €)} \end{aligned}$$

TASI e bilancio – equilibrio difficile 1 / 2

In realtà, con il limite di aliquota ABP al 2,5‰ :

- non si ricostituisce tutta la leva fiscale (soprattutto se si reintroduce una detrazione coerente con l'aliquota)
- **non si riottiene tutto il gettito IMU perduto** se le aliquote IMU sono già verso i massimi per gli Altri immobili (AIM vicino a 10,6‰), e significativamente sopra lo standard per l'ABP (< 4,5‰)
- tanto più se l'aliquota standard resta l'1‰ e il finanziamento della detrazione resta a 500 mln €
- Paradosso insostenibile: **il gettito standard TASI è fissato ad un'aliquota (1‰) non applicabile** sugli «Altri immobili» dai Comuni che già hanno adottato un'aliquota IMU > 9,6‰

PASSAGGIO DA IMU A TASI

10 CITTÀ MAGGIORI CON CRITICITÀ

Ipotesi:		<i>max IMU+TASI AIM =</i> 10,6‰		<i>fondo detrazioni ABP =</i> 500 mln.+0,8‰				<i>max TASI ABP =</i> 2,5‰	
Città	Aliquota IMU AIM	Aliquota IMU ABP	IMU ABP abolita (mln. €)	Gettito TASI ABP necessario (gettito) - mln.€	aliquota Tasi ABP necessaria (senza detrazioni)	aliquota Tasi ABP applicabile (senza detrazioni)	TASI totale ad aliquota ABP <= 2,5‰ - mln.€ (**)	Perdita di gettito su IMU ABP abolita - mln. €	perdita di gettito (in % IMU abolita)
			a	b (*)	c	d	e	f (*)	g = f / a
Palermo	10,60	4,80	20,1	29,1	2,52	2,50	29,7	-0,2	-1%
Bologna	10,60	5,00	63,0	54,0	3,10	2,50	44,8	-10,5	-17%
Roma	10,60	5,00	567,6	429,0	2,82	2,50	388,9	-49,0	-9%
Torino	10,60	5,75	171,0	142,4	3,61	2,50	100,9	-43,9	-26%
Genova	10,60	5,80	116,6	101,2	3,33	2,50	77,4	-25,2	-22%
Napoli	10,60	6,00	95,3	89,3	3,64	2,50	62,9	-27,9	-29%
Messina	10,60	6,00	8,6	12,1	3,27	2,50	9,5	-2,8	-33%
Brescia	10,60	6,00	24,5	26,0	4,24	2,50	15,9	-10,7	-44%
Catania	10,60	6,00	32,1	31,7	3,92	2,50	20,8	-11,5	-36%
Milano	10,60	6,00	247,0	251,3	4,06	2,50	160,0	-96,5	-39%

Elaborazioni IFEL su dati Mef e Agenzia delle Entrate

NOTE

(*) Il fabbisogno di gettito sulla TASI ABP e la perdita rispetto all'IMU abolita considerano l'eventuale quota di TASI AIM base (non applicabile nei casi riportati) e il conguaglio tra il gettito standard IMU ABP e TASI totale, previsto dalla Legge di Stabilità tra i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà.

(**) Al netto dell'aumento max 0,8‰, vincolato all'introduzione di detrazioni ABP

Nella simulazione IFEL 10 città con aliquota IMU ABP tra il 4,8 e il 6 per mille mostrano un'aliquota TASI ABP necessaria (per riottenere il gettito perduto) superiore al massimo di 2,5 per mille e fino a oltre il 4 per mille. **La perdita di gettito in percentuale dell'IMU abolita arriva a superare il 40%**

Bilancio 2014 – Le nuove risorse standard

Bilancio 2014

Esempio di compensazione Tasi std

Utilizziamo i dati di una città, che abbia l'aliquota IMU AIM al 10,6 per mille e ipotizziamo tre livelli dell'aliquota IMU ABP (4, 5 e 6 ‰)

	formule colonne gettito	Aliquota IMU - ABP al 4 per mille		Aliquota IMU - ABP al 5 per mille		Aliquota IMU - ABP al 6 per mille	
		aliquota	gettito	aliquota	gettito	aliquota	gettito
IMU 2013							
ABP base	a	4	46,5	4	46,5	4	46,5
ABP sforzo	b	0	-	1	14,9	2	32,3
Totale ABP 2013	c=a+b		46,5		61,4		78,8
TASI 2014							
Altri IMM base	d	1	22,0	1	22,0	1	22,0
ABP base	e	1	17,4	1	17,4	1	17,4
Assegnazioni da FSC (integrazione allo standard IMU)	f=c-d-e		7,1		7,1		7,1
Totale TASI perequato allo standard	g=d+e+f		46,5		46,5		46,5

- In primo luogo, la differenza **IMU std – TASI std** viene compensata con l'FSC 2014 (in più o in meno), come stabilito dal co. 730 della Legge di Stabilità (lett. b, punto 2 del nuovo co. 380-ter l. 228/2012).
- In questo caso il Comune ottiene 7,1 attraverso l'FSC, **qualunque sia l'aliquota IMU ABP** di partenza

Bilancio 2014 - Esempio di compensazione Tasi std

	formule colonne gettito	Aliquota IMU - ABP al 4 per mille		Aliquota IMU - ABP al 5 per mille		Aliquota IMU - ABP al 6 per mille	
		aliquota	gettito	aliquota	gettito	aliquota	gettito
IMU 2013							
ABP base	a	4	46,5	4	46,5	4	46,5
ABP sforzo	b	0	-	1	14,9	2	32,3
Totale ABP 2013	c=a+b		46,5		61,4		78,8
TASI 2014							
Altri IMM base	d	1	22,0	1	22,0	1	22,0
ABP base	e	1	17,4	1	17,4	1	17,4
Assegnazioni da FSC (integrazione allo standard IMU)	f=c-d-e		7,1		7,1		7,1
Totale TASI perequato allo standard	g=d+e+f		46,5		46,5		46,5
Sforzo TASI ABP necessario (diff. IMU ABP-TASI base perequata applicabile)	h=c-g+d	+1,3	22,0	+2,1	36,9	+1,9	32,3
Totale TASI 2014 (netto integrazione allo standard)	i=c-f		39,4		54,3		71,7
di cui TASI ABP	l=i	2,3	39,4	3,1	54,3	4,1	71,7
Sforzo fiscale residuo su TASI ABP		0,2	4,1	-0,6	- 10,8	-1,6	- 28,2

- Per ottenere lo stesso gettito perduto con l'abolizione dell'IMU il **Comune può agire solo sulla Tasi ABP** (l'aliquota AIM standard NON si può applicare perché l'IMU è già al 10,6%)
- Già nel caso di aliquota **IMU ABP al 4‰**, il gettito perduto si ottiene con un'aliquota **TASI ABP vicina al massimo (2,5‰)**
- Partendo da un'aliquota **IMU del 5 o del 6‰**, l'aliquota **TASI ABP necessaria** per riottenere il gettito perduto è **più alta del massimo di legge**: il 3,1‰ e il 4,1
- Il Comune dell'esempio perde 10,8 nel primo caso (20% del gettito netto da ricostituire) e 28,2 nel secondo caso (il 40%)

Bilancio 2014

Calcolo delle risorse standard

Il metodo è "il solito", cioè quello usato nel 2013:

RISORSE std 2013

meno

TAGLI 2014

uguale

RISORSE std 2014

Anche per il 2014:

- la dimensione e la composizione del gettito tributario (std) cambia;
- L'ammontare delle assegnazioni statali (FSC 2014) deve essere ottenuto per differenza (risorse *meno* gettito std)
- NON si ottiene un risultato significativo sottraendo i tagli all'FSC 2013

Imu-Tasi-FSC

Bozza determinazione delle risorse 2014 1 / 7

A. Risorse 2013

Calcolo risorse base 2013	Fonte
IMU 2013 ad aliquota di base (quota Comune)	Sito Min.Interno; IFEL Area riservata
<i>più</i>	
FSC 2013 (Assegnazioni da federalismo municipale)	Sito Min.Interno
<i>uguale</i>	
Risorse base 2013	

N.B.: La revisione del gettito IMU 2013 (prevista con particolare riferimento ai fabbricati D) potrà determinare variazioni nelle risorse comunali oggi note

Imu-Tasi-FSC

Bozza determinazione delle risorse 2014 2a / 7

B. Riduzioni applicabili per il 2014

Riduzione 2014

=

Taglio disposto sul 2014 con il dl 95/2012 + Accantonamenti

- **DI 95: 250 mln. aggiuntivi rispetto al taglio 2013.** In assenza di informazioni più precise, la riduzione per ciascun Comune può essere determinata nell'11,11% del taglio subito nel 2013.
- I Comuni minori di 5 mila abitanti devono considerare il taglio 2013 NON RIDOTTO per la restituzione del taglio subito nel 2012, sempre per effetto del dl 95

Ma oltre al taglio noto, va considerato....

Imu-Tasi-FSC

Bozza determinazione delle risorse 2014 2b / 7

... segue

B. Riduzioni applicabili per il 2014

Oltre al taglio bisogna anche considerare due accantonamenti

- 1. «il 10% dell’FSC» dei Comuni delle RSO, pari a circa 600 mln. €, che andrà poi ripartito «sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla COPAFF». L’importo non si può calcolare in % dell’FSC 2013 del Comune, ma in **proporzione alle risorse 2013 (IMU std netta + FSC 2013), per circa il 3,8%**
✓ ***è pressoché impossibile simulare ora l’effetto di questo criterio*****
- 2. 60 mln.€ per le Unioni e le fusioni di Comuni (30+30), pari a circa lo 0,34% delle risorse 2013**

E c’è il rischio di un ulteriore taglio da spending review già nel 2014

Imu-Tasi-FSC

Bozza determinazione delle risorse 2014 3 / 7

C. *Determinazione delle risorse BASE complessive 2014*

RISORSE 2013

-

Riduzioni 2014 (compresi accantonamenti)

=

RISORSE 2014

Questo è il **volume complessivo** delle risorse BASE di cui il Comune potrà disporre, a prescindere dalla loro allocazione tra gettito dell'IMU acquisito direttamente (ad aliquote di base), gettito TASI base e assegnazione da FSC.

A queste risorse verrà poi aggiunto il valore della ripartizione in base ai fabbisogni std e dell'eventuale assegnazione all'Unione o alla fusione

Imu-Tasi-FSC

Bozza determinazione delle risorse 2014 4 / 7

D. Valutazione dell'allocazione delle risorse tra IMU e FSC

D.1 Stima del gettito fiscale standard, lordo e netto

Calcolo IMU standard LORDA e TASI	Fonte
IMU totale 2014 ad aliquota di base (quota Comune)	Sito Min. Interno ; IFEL Area riservata
<i>più</i>	
TASI ad aliquota di base	Stima comunale su base catastale / IMU, in assenza di una stima Mef
<i>uguale</i>	
Gettito standard 2014 LORDO	

N.B.: in attesa della necessaria quantificazione MEF, la stima della Tasi standard va mantenuta il più possibile allineata sulle stime Mef dell'IMU. Ad esempio:
1‰ base TASI AIM
uguale
Gettito standard IMU AIM (comprese code, immobili comunali e fabbricati D)
diviso
7,6

L'IMU standard LORDA è quella richiesta ai cittadini ad aliquota di base e partendo dalle stime MEF 2013

Non vanno considerate le riduzioni già oggetto di ristoro attraverso appositi contributi

Imu-Tasi-FSC

Bozza determinazione delle risorse 2014 5 / 7

segue *D.1 Stima dell'IMU standard, lorda e netta*

L'IMU standard NETTA

L'IMU "netta" è il gettito acquisito direttamente dal Comune a titolo di IMU, **al netto della quota che alimenta il FSC**, che anche per il 2014 è pari a 4.718 mln. su scala nazionale, (lo stesso importo in valore assoluto detratto all'IMU di ciascun Comune):

Calcolo IMU standard NETTA	Fonte
IMU standard 2014 LORDA	
<i>meno</i>	
Alimentazione FSC	Stesso importo del 2013
<i>uguale</i>	
IMU standard 2014 NETTA	

N.B.: l'importo dell'alimentazione FSC, in valore assoluto, viene trattenuto dal gettito dell'IMU (il 50% per ciascuna rata) a cura della Struttura di gestione F24.

Imu-Tasi-FSC

Bozza determinazione delle risorse 2014 6 / 7

D.2 Stima delle assegnazioni a titolo di FSC

Sulla base del risultato precedente, e riprendendo il valore complessivo delle risorse 2014 determinato al passaggio C, **la stima del FSC 2014 è calcolabile per differenza:**

Calcolo FSC 2014
RISORSE 2014
<i>meno</i>
IMU standard 2014 NETTA
<i>meno</i>
TASI standard
<i>uguale</i>
FSC 2014

N.B.: Il calcolo basato sull'IMU e sulla TASI standard Mef (stime IMU 2012-2013 e proiezione al 2014) serve ad individuare solo una quantità: il valore dell'FSC 2014 prevedibile in entrata (la detrazione dall'IMU per alimentare l'FSC 2014 non è più in percentuale del gettito std, ma è fissa sul valore assoluto 2013).

Per valutare le risorse in bilancio.....

Imu-Tasi-FSC

Bozza determinazione delle risorse 2014 7 / 7

E. La previsione delle risorse in bilancio

La previsione delle risorse (IMU e FSC) da iscrivere in bilancio tiene conto della stima della TASI e dell'IMU effettiva derivanti dalle previsioni del Comune, della quota fissa di alimentazione dell'FSC e del valore dell'FSC derivante dal precedente calcolo basato sullo standard)

Calcolo IMU e FSC in bilancio	Fonte
TASI 2014 prevista dal Comune	Stima Comune, secondo le aliquote stabilite per il 2014
<i>più</i>	
IMU 2014 prevista dal Comune	Stima Comune, secondo le aliquote stabilite per il 2014
<i>meno</i>	
Alimentazione FSC	Punto D1 del calcolo (seconda parte)
<i>uguale</i>	
IMU effettiva quota Comune NETTA	
<i>più</i>	
FSC 2014	Punto D2 del calcolo
<i>uguale</i>	
Totale risorse effettive 2013	Nel «perimetro» IMU-TASI-FSC

Imu-Tasi-FSC

Altri contributi statali

Altre assegnazioni da considerare:

- Ripartizione **10% FSC**, sulla base dei fabbisogni std
L'accantonamento di cui al passo B viene riassegnato in misura maggiore ai Comuni con fabbisogno standard maggiore e viceversa
- Assegnazione UNIONI e fusioni (60 mln.)
- Ristoro immobili comunali 2012 – 2013 (fuori patto, 270 mln.)
Contributo già determinato, pari al contributo erogato per il 2013 (per complessivi 330 mln. €), riproporzionato a 270 mln. €
- Assegnazioni ex dl 102 relative alle abolizioni/riduzioni dell'IMU decorrenti dalla 2a rata 2013 (problema sottostima fabbricati-merce)
- Assegnazioni per riduzioni IMU decorrenti dal 2014 (116,5 mln.)
 - abolizione IMU su rurali strumentali, pari agli incassi 2012
 - riduzione moltiplicatore terreni posseduti e condotti da agricoltori professionali iscritti alla previdenza agricola
- Assegnazioni da assimilazioni comodati a parenti (una tantum, solo per il 2° sem 2013, 18,5 mln.)

Appunti 1

Contabilizzazione IMU-FSC 2013

IMU al LORDO

- Duplicazione di entrate
 - IMU totale
 - FSC in entrata da quota alimentata dall'IMU comunale
 - In totale **+4.718** mln di euro
- Maggiore «spesa» corrispondente per mera regolazione finanziaria

IMU al NETTO

- Nessuna duplicazione o alterazione dei conti comunali
- Necessità di sistemazione della quota IMU che alimenta l'FSC nei conti della PA
- La quota dell'IMU comunale che alimenta l'FSC va considerata «statale»

I Ministeri competenti hanno manifestato **accordo sull'ipotesi al netto**, ma l'istruzione non esce
La norma per la soluzione al netto, inserita nel dl 126/2013, decaduto, non è stata (ancora) ripresa

Appunti 2

Restituzione 2° rata IMU 2013

- Con il dl 102 è stato rimborsato il gettito abolito dell'IMU 1a rata 2013 ad aliquote 2012
- L'IMU è stata poi abolita solo con il dl 30 nov 2013, n. 133
- Lo schema di rimborso prevede:
 - ✓ la compensazione parziale con assegnazioni statali dello sforzo fiscale esercitato dai Comuni nel 2012-13
 - ✓ il pagamento richiesto ai contribuenti del 40% della differenza tra IMU a disciplina comunale e IMU standard

Le due quote possono risultare in eccesso o in difetto rispetto al gettito totale perduto : la quota statale è già indicata in cifre, prima di una stima del valore del gettito da manovre 2013

Vengono chiamati a pagare 10 mln. di contribuenti (circa 2.400 Comuni), in gran parte coinvolti da aumenti di aliquota decisi per il 2012

La Legge di Stabilità abolisce la soglia minima per l'accertamento/iscrizione a ruolo (co. 736)

Appunti 3

Riscossione e Delega fiscale

- Requisiti per una riforma organica della riscossione locale: procedure, soggetti e mercato, sostenibilità
- Le contorsioni delle norme dal 2010
- Il ruolo di Equitalia e la sua fuoriuscita
 - Partite finanziarie pregresse (ruoli non riscossi e rimborso procedure infruttuose)
 - Recuperare le strutture / personale di Equitalia ?
 - Un'ipotesi di Agenzia di regolazione con margini operativi (riscossore di ultima istanza)
- La Delega fiscale (art. 3 co. 10)
 - Esigenza di un quadro normativo organico e innovativo per la riscossione coattiva locale e le sue peculiarità
 - Il controllo sui privati
 - L'accesso ai dati